



Protocollo di intervento per la prevenzione ed il contrasto al Bullismo e Cyberbullismo

(Delibera Collegio Docenti n. 5 del 30/06/2021)

Indice:

- 1 Finalità del protocollo
- 2 I fenomeni del bullismo e cyberbullismo
 - 2.1 Che cos'è il bullismo
 - 2.2 Che cosa NON è il bullismo
 - 2.3 Il cyberbullismo
 - 2.4 Tipologie di cyberbullismo
 - 2.5 Bullismo e cyberbullismo: principali differenze
3. Legislazione di riferimento
 - 3.1 Quali violazioni di legge comportano il bullismo e cyberbullismo
4. Responsabilità derivanti dalla normativa
 - 4.1 Gli adempimenti della Scuola
5. Procedure scolastiche di intervento in casi di bullismo e cyberbullismo
6. Protocollo di intervento.

Appendice

Segnalazioni alla scuola

Sitografia

Contatti telefonici

MODULO SEGNALAZIONE DI ATTI DI BULLISMO E/O CYBERBULLISMO (allegato 1) per studenti

MODULO SEGNALAZIONE DI ATTI DI BULLISMO E/O CYBERBULLISMO (allegato 2) per genitori e docenti

Tabella per la valutazione del livello di sofferenza della vittima

Tabella per la valutazione del livello di rischio del bullo



1. Finalità del Protocollo

Il protocollo nasce dalla volontà dell'Istituto Comprensivo Comprensivo di Costa di Rovigo Fratta Polesine di promuovere e migliorare il benessere a scuola; di prevenire e affrontare situazioni di disagio, quale quelli del bullismo e cyberbullismo; di definire procedure codificate di intervento per contrastare tali fenomeni.

2. I fenomeni del bullismo e cyberbullismo

2.1 Che cos'è il bullismo

Nel contesto scolastico il fenomeno del bullismo è la forma di violenza più diffusa tra i bambini e i giovani. Il bullismo è un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona; è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi.

Implica un'interazione dinamica e prolungata tra attore e vittima; abuso sistematico di potere tra pari; **INTENZIONALITÀ** a ferire e soggiogare; **RIPETIZIONE** delle azioni nel tempo; **SQUILIBRIO DI POTERE**, volontà di imporre un dominio sulla vittima. Il bullo cerca tra le sue vittime la persona fragile che possa facilmente alimentare la propria esigenza di potere sull'altro.

Manifestazioni di bullismo:

- **FISICO**: prendere a pugni o calci, prendere o maltrattare gli oggetti personali della vittima;
- **VERBALE**: insultare, deridere, offendere;
- **INDIRETTO**: fare pettegolezzi, isolare, escludere dal gruppo.

Il bullismo è anche discriminatorio:

- omofobico
- razzista
- contro i disabili

2.2 Che cosa NON è il bullismo

Uno scherzo: nello scherzo l'intento è di divertirsi tutti insieme, non di ferire l'altro.

Un conflitto fra coetanei: il conflitto, come può essere un litigio, è episodico, avviene in determinate circostanze e può accadere a chiunque, nell'ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti.

Sul versante dei comportamenti cosiddetti "quasi aggressivi", si riscontrano situazioni in cui i ragazzi fanno giochi turbolenti, lotta per finta o aggressioni fatte in modo giocoso. Questi comportamenti sono particolarmente frequenti nell'interazione fra i maschi, dal secondo ciclo della scuola elementare fino ai primi anni delle superiori. Anche se in alcuni casi la situazione può degenerare e divenire un attacco vero, quasi sempre questi comportamenti sono di natura ludica e non presentano il carattere di aggressione e di asimmetria che possiamo rintracciare nel bullismo.

2.3 Il cyberbullismo

Il cyberbullismo è il bullismo realizzato per via telematica; pertanto, per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi a oggetto anche uno o più componenti della famiglia del



minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

La norma identifica gli elementi essenziali del fenomeno perché si possa facilmente individuare e circoscrivere la tipologia, al fine di evitare di ricomprendere nella fattispecie tutti quei comportamenti che, pur rientrando nella sfera della più o meno ironica presa in giro, non possono tuttavia essere considerati per gravità, ampiezza e divulgazione rientranti nell'universo del cyberbullismo e quindi anche del bullismo.

2.4 Tipologie di cyberbullismo.

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

- **Provocazione (Flaming):** un flame è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite l'invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti.
- **Molestia (Harassment):** caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie, o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.
- **Persecuzione (Cyberstalking):** questo termine viene utilizzato per definire l'invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione (Denigration):** distribuzione, all'interno della rete o tramite SMS, di messaggi falsi o dispregiativi con pettegolezzi e commenti crudeli, caluniosi, denigratori nei confronti delle vittime, con lo scopo “di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira”.
- **Furto d'identità (Impersonation):** caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi parlare male di qualcuno, offendere, farsi raccontare cose. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, ad un'altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da qualcuno che si è impossessato della sua identità. In certi casi, il cyberbullo modifica la password della vittima, impedendogli così l'accesso alla propria mail o account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell'account.
- **Carpire e Diffondere (Trickery e Outing):** la peculiarità di questo fenomeno risiede nell'intento di ingannare la vittima: il bullo tramite questa strategia entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private, e una volta ottenute le informazioni e la fiducia, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc.
- **Esclusione (Exclusion):** consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo di amici è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari.
- **Esposizione (Exposure):** la pubblicazione on line di informazioni private e/o imbarazzanti su un'altra persona.
- **Sexting:** consiste nella diffusione tramite invio di messaggi via smartphone e/o internet di materiale riservato che ritrae la vittima in fotografie sessualmente esplicite, videoclip intimi, ecc. Spesso tali immagini



o video, anche se inviate ad una stretta cerchia di persone, si diffondono in modo incontrollabile e possono creare seri problemi alla persona ritratta.

- **Ricatto (Sextortion):** pratica utilizzata per estorcere denaro e/o prestazioni illecite, si ricatta la vittima per non pubblicare foto o filmati che ne possano compromettere la reputazione.
- **Pestaggio in rete (Cyberbashing o Happy slapping):** si verifica quando un ragazzo o un gruppo di ragazzi picchiano o danno degli schiaffi ad un coetaneo, mentre altri riprendono l'aggressione con il videotelefonino. Le immagini vengono, poi, pubblicate su internet e visualizzate da utenti ai quali la rete offre, pur non avendo direttamente partecipato al fatto, occasione di condivisione on line (possono commentare, aprire discussioni, votare il video preferito o più "divertente", consigliarne la visione ad altri...).

2.5 Bullismo e cyberbullismo: principali differenze

Il cyberbullismo rispetto al bullismo presenta differenti caratteristiche:

- l'apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità. Il cyberbullo però non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile;
- l'indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia; l'innesto di effetti come quello dell'imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa, o a ritenerlo meno grave, perché lo fanno tutti;
- la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo e la propensione a giustificare comunque il proprio comportamento;
- la dissoluzione della responsabilità del singolo nella responsabilità del gruppo;
- il minimizzare la sofferenza della vittima e la tendenza alla sua deumanizzazione;
- il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- l'assenza di limiti spazio-temporali: posso fare ciò che voglio e quando voglio, e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza.

Va specificato che il "materiale" usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento o un'immagine o un video 'postati' possono essere potenzialmente in uso da milioni di persone.

3. Legislazione di riferimento

- Legge sul cyberbullismo n. 71 del 2017
- Art. 1 comma 16 Legge 107 del 2015
- D.M. 05/02/2007 n.16, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo
- D.M. n. 18 del 13.01.2021 - LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo

3.1 Quali violazioni di legge comportano il bullismo e cyberbullismo.

Nell'ordinamento giuridico italiano non esiste una specifica fattispecie di reato atta a punire il bullismo ed il cyberbullismo in quanto tali; tuttavia, a tali fenomeni possono essere ricondoti una pluralità di comportamenti penalmente rilevanti e diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono tali comportamenti.



Secondo il diritto penale, *“è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni”* (art. 98 c.p.).

Di seguito gli articoli del Codice Penale ed i corrispondenti reati nei quali si può incorrere sia con una condotta di bullismo che di cyber-bullismo

Bullismo		Cyber-bullismo
Art. 595:	Diffamazione*	art. 615 bis: Interferenze illecite nella vita privata
art. 612:	Minaccia	art. 595: Diffamazione aggravata dall'ampiezza
art. 660:	Molestia o disturbo delle persone	art. 612 bis: Atti persecutori
art. 610:	Violenza privata	art. 494: Sostituzione di persona
art. 581	Percosse*	art. 600 ter: Pornografia minorile
art. 582:	Lesioni personali	art. 615 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
art. 590:	Lesioni personali colpose	art. 616: Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza *
art. 624:	Furto	art. 629: Estorsione
art. 629:	Estorsione	art. 414: Istigazione a delinquere
art. 414:	Istigazione a delinquere	art. 580: Istigazione o aiuto al suicidio
art. 635:	Danneggiamento alle cose	

(*) procedibile esclusivamente a querela di parte

4. Responsabilità derivanti dalla normativa

Per quanto riguarda la responsabilità del minorenne, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minorenne risponde:

- il genitore per colpa in educando e colpa in vigilando (art. 2048, I co., c.c.),
- la scuola per colpa in vigilando (art. 2048, II e III co., c.c.).

Si precisa che l'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di colpa in vigilando, ma non anche da quella di colpa in educando.

I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.

4.1 Gli adempimenti della Scuola

Gli adempimenti delle Scuole di ogni ordine e grado riguardano:

- Il Dirigente Scolastico
- Referente per il bullismo e cyberbullismo



- Docenti
- Studenti
- Collaboratori scolastici
- I genitori

Il Dirigente

- Individua e nomina il Team Antibullismo, costituito dal Dirigente scolastico stesso, dal/dai referente/i per il bullismo-cyberbullismo, dall'animatore digitale e dalle altre professionalità presenti all'interno della scuola (psicologo, pedagogista, operatori socio-sanitari).
- Individua e nomina il Team per l'Emergenza, costituito da persone formate sul tema delle azioni indicate contro il bullismo, integrato da figure specializzate del territorio, per favorire il coinvolgimento delle altre agenzie educative e di tutela dei minori, delle forze dell'ordine, dei servizi sanitari, delle strutture educative;
- costituito dal Dirigente scolastico stesso, dal/dai referente/i per il bullismo-cyberbullismo, dall'animatore digitale e dalle altre professionalità presenti all'interno della scuola (psicologo, pedagogista, operatori socio-sanitari);
- Attiva specifiche intese con i servizi territoriali (forze dell'ordine, servizi sociali e della salute, servizi minorili) per ottenere supporto specializzato e continuativo verso i minori coinvolti;
- Informa tempestivamente i genitori/tutori dei minori coinvolti nel momento in cui ha conoscenza di atti di cyberbullismo e conseguentemente predisponde adeguate azioni di carattere educativo" art 5 L. 71/2017. Quando invece il DS ha notizia di reato perseguitabile d'ufficio, deve farne subito denuncia per iscritto ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri);
- definisce le linee di indirizzo del P.T.O.F. e del Patto di Corresponsabilità affinché contemplino misure specifiche dedicate alla prevenzione del cyberbullismo;
- assicura la massima informazione alle famiglie in merito alle attività ed iniziative intraprese, anche attraverso una sezione dedicata all'interno del sito web dell'Istituto;

Il Referente per il Bullismo e il Cyberbullismo:

- Collabora con gli insegnanti della scuola;
- propone corsi di formazione al Collegio dei docenti;
- coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo;
- monitora i casi di bullismo e cyberbullismo;
- coordina i Team AntiBullismo e per l'Emergenza, crea alleanze con il Referente territoriale e regionale;
- coinvolge in un'azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.).

Il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza:

- coadiuvano il Dirigente scolastico nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo;
- intervengono (come gruppo ristretto, composto da dirigente e referente/i per il bullismo/cyberbullismo, psicologo/pedagogista, se presente) nelle situazioni acute di bullismo.

I Docenti

- Intraprendono azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;



- nell'attività didattica devono tener conto degli obiettivi relativi alla educazione alla legalità e alla competenza digitale;
- devono vigilare ed essere attenti ai comportamenti degli alunni (classe o ricreazione o esterno) ed essere ricettivi nel cogliere notizie di disagi od indizi, di cui devono dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico.

Il Collegio Docenti

- All'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale.
- In relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi.

Il Consiglio di Classe

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza;
- negli episodi di bullismo analizza la situazione e individua le sanzioni più idonee.

Gli Studenti

- Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola.
- segnalano tempestivamente situazioni critiche e di malessere che spesso preludono a fenomeni di bullismo;
- collaborano attivamente con i docenti per la risoluzione dei problemi
- supportano il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa).
- collaborano alla realizzazione di attività di peer education.

I Genitori

- Partecipano agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa.
- collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Regolamento d'Istituto;
- firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia.



I Collaboratori Scolastici

- Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione.
- Segnalano al dirigente scolastico e ai Team Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente.
- Partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola.

5. Procedure scolastiche di intervento in casi di bullismo e cyberbullismo

Le emergenze devono essere prese in carico dalla scuola e, sebbene non tutti i casi possono essere gestiti esclusivamente con le risorse interne, il coinvolgimento della scuola nelle diverse fasi è fondamentale. La gestione del caso segnalato ha l'obiettivo di:

1. Interrompere e alleviare la sofferenza della vittima;
2. responsabilizzare il bullo o i bulli rispetto a quello che ha o che hanno fatto;
3. mostrare a tutti gli altri studenti che atti di bullismo non vengono accettati nella scuola e che non vengono lasciati accadere senza intervenire;
4. mostrare ai genitori delle vittime, e in generale ai genitori di tutti gli studenti della scuola, che la scuola sa cosa fare per la gestione di casi del genere.

6. Protocollo di intervento.

La procedura da seguire una volta che è avvenuto un presunto episodio di bullismo e vittimizzazione prevede 4 step fondamentali che saranno attuati dal team bullismo o team per l'emergenza:

1. **La fase di prima segnalazione.** La prima segnalazione può essere fatta da chiunque: vittima, genitori, insegnanti, personale ATA, Dirigente (allegato 1,2,3 in appendice).
2. **La fase di valutazione** e dei colloqui di approfondimento (con tutti gli attori coinvolti). Tale intervento ha lo scopo di avere informazioni sull'accaduto, avere informazioni su chi è coinvolto nei diversi ruoli (attori, vittime, testimoni passivi, potenziali difensori), capire il livello di sofferenza della vittima, valutare le caratteristiche di rischio del bullo, valutare la tipologia e la gravità dei fatti secondo il livello di priorità
3. **La fase di intervento e della gestione del caso di bullismo.** Sulla base delle informazioni raccolte si determina il livello di priorità e conseguentemente il tipo di intervento.

Si possono individuare **tre livelli di priorità**:

Codice verde: situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe.

Codice giallo: interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati.

Codice rosso: interventi di emergenza con supporto della rete.

Tale percorso è previsto:

- **con la vittima:** convocazione tempestiva della famiglia (esposizione del caso); counselling individuale; promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; azioni di supporto individuale (Sportello Ascolto) e rivolti a tutta la classe;



- **con il bullo:** convocazione tempestiva della famiglia; counselling individuale; promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; inserimento nel registro classe della descrizione oggettiva della condotta del bullo; comminazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto finalizzati a rendere lo studente consapevole del disvalore sociale della propria condotta, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a riparare il danno arrecato (Sportello Ascolto).
- **con la classe:** ai fini dell'inclusione, attivazione di un progetto di intervento che preveda: conoscenza puntuale del fenomeno attraverso specifici strumenti quantitativi (questionario) e/o qualitativi; ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza; sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo dell'informazione e della formazione sul fenomeno; sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con l'omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole; potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo.

La fase di intervento e della gestione del caso di cyberbullismo:

Se il fatto compiuto non costituisce reato, il Dirigente scolastico informa immediatamente le famiglie e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

- **con la vittima:** convocazione tempestiva della famiglia (esposizione del caso); counselling individuale; promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; azioni di supporto individuale (Sportello Ascolto) e rivolti a tutta la classe;
- **con il bullo:** convocazione tempestiva della famiglia; counselling individuale; promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; inserimento nel registro classe della descrizione oggettiva della condotta del bullo; comminazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto finalizzati a rendere lo studente consapevole del disvalore sociale della propria condotta, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a riparare il danno arrecato (Sportello Ascolto); eventualmente, attiva la procedura di ammonimento al questore (fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia).
- **Con la classe**, ai fini dell'inclusione, attiva un progetto di intervento che preveda: il rafforzamento dell'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche; la ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza; la sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo dell'informazione e della formazione sul fenomeno; la sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con l'omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole; il potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici programmi di intervento; le attività di sostegno ai docenti e ai genitori; il monitoraggio e la valutazione finale del progetto di intervento.

4. La fase di monitoraggio.

Il monitoraggio è la fase conclusiva del processo che permette di valutare a breve termine: l'eventuale cambiamento a seguito dell'intervento, se la vittima ha percepito di non essere più vittima e se il bullo ha fatto ciò che è stato concordato; a lungo termine se la situazione e le relazioni si sono sanate e si mantengono nel tempo.



Appendice.

Segnalazioni alla scuola

Per la segnalazione:

- il genitore prende tempestivamente un appuntamento con il referente anti bullismo o il dirigente attraverso la mail:.....
- lo studente può rivolgersi direttamente al corpo docente che a sua volta informerà dirigente e referente anti bullismo o può fare segnalazione scritta attraverso la mail:.....
- Il docente si rivolge direttamente al referente anti bullismo o al dirigente.

Sitografia

Per la segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali:

<http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo>

Per informazioni e ulteriori contatti utili sul fenomeno del bullismo e/o cyberbullismo:

https://www.informagiovani-italia.com/bullismo_reato.htm/

<http://www.bullyingandcyber.net/it/genitori/>

<http://www.generazioniconnesse.it/>

<http://www.commissariatodips.it/profilo/contatti.html>

<https://bullismousrfvg.jimdo.com>

https://azzurro.it/tag/bullismo/?gclid=EA1alQobChMI3eawqNSc8AIV2NrVCh069gm_EAYASAAEgKN0vDBwE

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_12.page

Contatti telefonici

Polizia Postale

Veneto

- Compartimento **Venezia** Via Torino, 88 - Tel. - 041/2907311
- Sezione **Belluno** Via Vittorio Veneto n.250 - Tel. 0437931776
- Sezione **Padova** Via della Ricerca Scientifica,5 - Tel. - 049/656456
- Sezione **Rovigo** Piazza Caffaratti, 1 - Tel. - 0425420225
- Sezione **Treviso** Piazza Vittoria, 1 - Tel. - 0422/653301
- Sezione **Verona** Piazzale Guardini, snc - Tel. - 045/9273293
- Sezione **Vicenza** Contra' S. Maria Nova, 4 - Tel. 0444 338 551

SE HAI BISOGNO
DI AIUTO CHIAMA



CHAT SU
AZZURRO.IT



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo Costa di Rovigo-Fratta Polesine

Via V. Emanuele II, 204- 45023 Costa di Rovigo (RO)

tel.0425/97049 - fax 0425/176150 - COD. FISCALE 93019650295

e-mail roic811001@istruzione.it PEC – roic811001@pec.istruzione.it

sito web: www.iccostafratta.edu.it



MODULO SEGNALAZIONE DI ATTI DI BULLISMO E/O CYBERBULLISMO (allegato 2)

Questo modulo deve essere compilato **dall'insegnante o genitore che effettua la segnalazione.**

Nome Cognome di chi effettua la segnalazione _____

Nome e cognome del minore _____

Classe _____ sez. _____ Sede _____

In cosa consiste l'azione di bullismo/cyberbullismo di cui l'alunno si ritiene vittima?(breve descrizione del fatto, che comprenda gli attori, i tempi e i luoghi) _____

(Indicare una o più opzioni nella lista che segue).

- Prepotenze, minacce verbali, insulti o di altro tipo.
- Diffusione di dicerie, esclusione dal gruppo di pari.
- Pressioni. Aggressione. Molestia. Ricatto. Ingiuria.
- Denigrazione (pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali blog, newsgroup, messaggistica immediata, profili face book, di pettegolezzi e commenti crudeli, caluniosi e denigratori).
- Diffamazione. Flaming (litigi on line con uso di linguaggio violento e volgare).
- Cyberstalking. Esclusione (estromissione intenzionale dall'attività on line).
- Sexting (invio di messaggi tramite smartphone o internet, corredati da immagini a sfondo sessuali).
- Furto d'identità (es: qualcuno finge di essere me sui social network, hanno rubato le mie password e utilizzato il mio account sui social network, ecc.).
- Alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali (es: qualcuno ha ottenuto e diffuso immagini, video o informazioni che mi riguardano senza che io volessi, ecc.).
- Qualcuno ha diffuso online dati e informazioni (video, foto, post, ecc.) per attaccare o ridicolizzare me, e/o la mia famiglia e/o il mio gruppo di amici.
- Quali sono i contenuti che vorreste far rimuovere o oscurare sul web o su un social network? perché li consideri atti di cyberbulismo? (Inserire una sintetica descrizione – importante spiegare di cosa si tratta). _____

Dove sono stati diffusi i contenuti offensivi? (Se sul sito internet [è necessario indicare l'indirizzo del sito o meglio la URL specifica], se su uno o più social network [specificare su quale/i social network e su quale/i profilo/i o pagina/e in particolare] altro [specificare]) _____

Se possibile, allegare immagini, video, screenshot e/o altri elementi informativi utili relativi all'atto di cyberbullismo e specificare qui sotto di cosa si tratta.

Data ____/____/_____

Firma _____



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo Costa di Rovigo-Fratta Polesine

Via V. Emanuele II, 204- 45023 Costa di Rovigo (RO)

tel.0425/97049 - fax 0425/176150 - COD. FISCALE 93019650295

e-mail roic811001@istruzione.it PEC – roic811001@pec.istruzione.it

sito web: www.iccostafratta.edu.it



Tabella per la valutazione del livello di sofferenza della vittima

<i>La vittima presenta....</i>	1 Non vero	2 In parte – qualche volta vero	3 Molto vero-spesso vero
Cambiamenti rispetto a come era prima			
Ferite o dolori fisici non spiegabili			
Paura di andare a scuola (non va volentieri)			
Paura di prendere l'autobus – richiesta di essere accompagnato - richiesta di fare una strada diversa			
Difficoltà relazionali con i compagni			
Isolamento / rifiuto			
Bassa autostima			
Cambiamento nell'umore generale (è più triste, depressa, sola/ritirata)			
Manifestazioni di disagio fisico-comportamentale (mal di testa, mal di pancia, non mangia, non dorme...)			
Cambiamenti notati dalla famiglia			
Impotenza e difficoltà a reagire			

Tabella per la valutazione del livello di rischio determinato dal bullo

<i>Il bullo presenta....</i>	1 Non vero	2 In parte – qualche volta vero	3 Molto vero-spesso vero
Comportamenti di dominanza verso i pari			
Comportamenti che prendono di mira i compagni più deboli			
Uno status per cui gli altri hanno paura di lui/lei			
Mancanza di paura/preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni			
Assenza di sensi di colpa (se è rimproverato non dimostra sensi di colpa)			
Comportamenti che creano pericolo per gli altri			
Cambiamenti notati dalla famiglia			